



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Quarta Civile

Fallimentare - procedure concordiali - esecuzioni

Il Giudice delegato,

nel procedimento di liquidazione del patrimonio ex artt.14 *ter* e segg. della L. n. 3/2012 n. 105/2019;

viste le istanze congiunte di apertura delle procedure di liquidazione del patrimonio proposte dai debitori ai sensi dell'art. 14 *ter ss.* della L. n.

3/2012;

ritenuta la propria competenza in quanto entrambi gli istanti risiedono in),

rilevato che trattandosi di debitori (marito e moglie) i quali versano in una situazione di sovradebitamento parzialmente comune così come parzialmente comune è il patrimonio destinato alla liquidazione appare opportuna una trattazione congiunta delle istanze medesime così come delle procedure conseguenti (ferma peraltro la distinzione dei centri di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.).

vista la relazione particolareggiata redatta da parte dell'Avv. Laura Cristini nominata quale organismo di composizione della crisi;

ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti previsti dagli artt.14 *ter* e segg. della L. n. 3/2012;

ritenuto che attesi i modesti valori della procedura, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15, c. VIII, della L. n. 3/2012;

visto l'art. 14 *quinquies* della L. n. 3/2012;

DICHIARA

aperte le procedure di liquidazione del patrimonio a carico di , nato
di , nata a , entrambi
residenti a , per la durata minima di quattro anni e
per l'effetto:

- a) nomina liquidatore l'Avv. **Laura Crsitini** con studio in Brescia autorizzandolo sin d'ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti terzi (I.N.P.S., datore di lavoro, e così via) informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali cessioni, delegazioni, pignoramenti e così via;
- b) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, riservando ogni diverso provvedimento all'esito della presentazione di separate istanze;
- c) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- d) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i relativi Uffici giudiziari ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle proprie determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;

c) dispone che ai fini della prescrta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sull'apposta pagina del sito web www.ilcaso.it entro quaranta giorni da oggi;

f) ordina la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;

g) ai sensi degli artt. 14 *quinquies*, c. II, lett. e) e 14 *ter*, c. VI, lett. b) della L. n. 3/2012 autorizza i debitori a trattenere per il mantenimento proprio e della sua famiglia gli importi eccedenti la somma mensile di € 100,00= ciascuno, che sarà invece acquisita alla procedura;

h) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Brescia, 21/11/2019

Il Giudice delegato

Alessandro Pernigotti